

## **DICHIARAZIONE DI SINTESI RELATIVA AL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO FAUNISTICO REGIONALE (PFR)**

**(ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)**

### **1. PREMESSA**

La presente dichiarazione di sintesi è redatta ai sensi e per le finalità di cui all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed illustra le modalità con cui il percorso di valutazione ambientale strategica si è svolto e come gli esiti di tale percorso sono confluiti nella definitiva versione di Piano e di Rapporto ambientale.

### **2. PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

Il processo di valutazione ambientale strategica per il PFR è stato avviato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2240 di data 13 dicembre 2012. Con la medesima deliberazione sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale (Province competenti per territorio, ARPA, Corpo forestale dello stato – coordinamento Friuli Venezia Giulia, Corpo forestale regionale, ISPRA, Organi gestori dei parchi e delle Riserve Naturali regionali, Aziende servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia) e si è identificata la Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali, quale Autorità competente.

In data 23 gennaio 2013 è stata avviata la fase di consultazione di scoping con l'Autorità competente e i Soggetti competenti in materia ambientale. Nello specifico sono pervenuti pareri da parte di ARPA, ASS n. 4, ISPRA e Servizio valutazioni ambientali. Inoltre si è tenuto conto dei pareri espressi nell'ambito della riunione di data 22 febbraio 2013 da parte dei rappresentanti dei seguenti Enti: Riserva naturale regionale Lago di Cornino, Provincia di Gorizia, Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, ASS n. 2 Isontina, ASS n. 1 Triestina e Provincia di Pordenone.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 2624 del 30 dicembre 2014 è stato adottato in via definitiva il Piano faunistico regionale, il relativo Rapporto ambientale, comprensivo dello Studio d'incidenza, e la Sintesi non tecnica ed è stato disposto l'avvio della fase di consultazione pubblica di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006.

In data 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 152/2006 è stato comunicato l'avvio delle consultazioni pubbliche per la VAS ai Soggetti competenti in materia ambientale e al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, coinvolto nella procedura di Valutazione d'incidenza.

Contestualmente è stato predisposto l'avviso di pubblicazione del progetto di Piano faunistico regionale, rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. Con la pubblicazione sul BUR del 14 gennaio 2015 di tale avviso è stato dato avvio alla fase di consultazione pubblica per la valutazione ambientale strategica della durata di 60 giorni.

I pareri pervenuti in fase di consultazione (Comune di Trieste, Soc. Aquila Del Torre S.r.l. Savorgnano del Torre – Povoletto, Riserva di caccia Ronchi dei Legionari, ISPRA, dott. Franco Perco, Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, ARPA e Distretto venatorio n. 3 Valli del Natisone) sono stati raccolti in un documento di sintesi e valutazione (in allegato alla presente Dichiarazione di sintesi).

Tenuto conto dei pareri pervenuti, l'autorità competente ha espresso con deliberazione della Giunta regionale di data 26 giugno 2015 parere motivato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs.152/2006, alla proposta di Piano faunistico regionale ed al relativo Rapporto ambientale, comprensivo dello Studio di incidenza.

### **3. INTEGRAZIONE DEL PIANO CON LE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI**

In seguito ai pareri ed osservazioni pervenuti in fase di consultazione e al parere motivato di VAS, sono stati modificati i documenti di PFR e di Rapporto ambientale al fine dell'approvazione dello strumento pianificatorio, tenuto conto delle considerazioni ambientali.

Di seguito si riportano le proposte di modifica richieste dal citato parere motivato nell'ambito della VAS corredate da spiegazioni che illustrano le modalità di recepimento delle stesse.

1. Integrare il capitolo 5 *Rete Natura 2000 ed aspetti venatori* del Piano faunistico regionale (PFR) con le seguenti indicazioni:
  - Nel paragrafo 5.5.3 inserire le indicazioni discendenti dal DM 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)", anche con riferimento alle misure di conservazione per le ZPS che presentano determinate tipologie ambientali individuate con D.P.Reg. 301/Pres.

L'integrazione del paragrafo 5.5.3 è stata effettuata.

- Inserire le seguenti misure di mitigazione dell'attività venatoria, da applicarsi nella ZSC/ZPS Laguna di Marano e Grado, nelle more dell'entrata in vigore del relativo Piano di gestione: riduzione del numero di inviti per socio ad un massimo di 2 all'anno; suddivisione dell'area lagunare in 4 settori omogenei (la Riserva di Marano costituisce un settore unico, mentre la Riserva di Grado deve essere suddivisa in 3 settori), ognuno con un numero massimo di 40 appostamenti fissi; all'interno dei settori citati devono essere definite le aree di rispetto in cui si deve minimizzare il disturbo agli stormi degli Anatidi e dei Limicoli in sosta e alimentazione e non si possono realizzare appostamenti, per una superficie pari a circa 1.000 ha complessivamente. L'identificazione e la perimetrazione di tali aree è definita annualmente nei Regolamenti di fruizione venatoria; l'attività venatoria non è consentita nelle parti di Aziende faunistico venatorie (AFV) interne al sito Natura 2000 la cui superficie è inferiore a 1 ha; per le aventi superfici superiori a 1 ha, l'attività venatoria è consentita per 2 uscite settimanali (sabato e domenica) nel periodo ottobre – novembre e solo la domenica nel periodo dicembre – gennaio.

Le misure di mitigazione dell'attività venatoria proposte per la ZSC/ZPS Laguna di Marano e Grado sono state inserite al paragrafo 5.5.3.

2. In considerazione della necessità di eliminare progressivamente le munizioni contenenti piombo, previsione che deve essere inclusa fra gli obiettivi a lungo termine del piano, tenendo conto delle decisioni della Conferenza delle Parti della Convenzione per le Specie Migratrici (COP 11- Ecuador 2014), e in applicazione della legge 66/2006, relativa all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori (AEWA), il PFR dovrà progressivamente estendere il divieto di utilizzo del piombo anche alle zone umide esterne alle aree Natura 2000. Potrà ad esempio essere previsto un divieto relativo alle zone umide naturali inserite nel tematismo "Zone umide I.W.C." disponibile sul catalogo IRDAT oppure potrà essere previsto un divieto da applicarsi in tutta la Regione nella caccia agli uccelli acquatici. Il divieto di utilizzo del piombo nichelato dovrà inoltre essere esteso a tutte le zone dove vige il divieto di utilizzo del piombo.

L'indicazione della necessità di eliminare progressivamente le munizioni contenenti piombo anche alle zone umide esterne alle aree Natura 2000 è stata inserita nel paragrafo 11.6, come richiesto; vincoli normativi vigenti non consentono l'attuazione immediata di ulteriori divieti.

3. In considerazione delle esigenze di adeguamento dei periodi di prelievo alle indicazioni tecniche contenute nei paragrafi relativi al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat, il PFR dovrà essere integrato con l'indicazione che la Regione provvederà a verificare i periodi di caccia fissati dal calendario venatorio regionale al fine di vietare o limitare la caccia, anche per periodi o ambiti definiti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008, previo parere dell'Ispra.

Il PFR è stato integrato al capitolo 6 con l'indicazione che la Regione provvederà a verificare i periodi di caccia fissati dal calendario venatorio regionale al fine di vietare o limitare la caccia, anche per periodi o ambiti definiti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008, previo parere dell'Ispra, tenuto conto dei vincoli normativi vigenti.

4. Integrare il capitolo 6 con le seguenti misure volte al miglioramento dello stato faunistico di determinate specie di uccelli:
  - Nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, l'apertura della caccia alle specie Codone *Anas acuta*, Marzaiola *Anas querquedula*, Mestolone *Anas clypeata*, Alzavola *Anas crecca*, Canapiglia *Anas*

strepera, Fischione Anas penelope, Moriglione Aythya ferina, Folaga Fulica atra, Gallinella d'acqua Gallinula chloropus, Porciglione Rallus aquaticus, Beccaccino Gallinago gallinago, Beccaccia Scolopax rusticola, Frullino Lymnocyptes minimus, Pavoncella Vanellus vanellus dovrà essere uniformata indicativamente al 1° ottobre, o comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008.

Il PFR è stato integrato al paragrafo 11.6 con l'indicazione che nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, l'apertura della caccia alle specie sopra indicate sarà uniformata alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008, tenuto conto dei vincoli normativi vigenti.

- La chiusura della caccia alle specie Tordo bottaccio (Turdus philomelos) e Cesena (Turdus pilaris) dovrà essere anticipata per salvaguardare il periodo di migrazione prenuziale, indicativamente al 20 gennaio, o comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008.

Il PFR è stato integrato ai paragrafi 6.15.8.13 e 6.15.8.12 con l'indicazione che la chiusura della caccia alle specie Tordo bottaccio e Cesena sarà anticipata alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008, tenuto conto dei vincoli normativi vigenti.

- Il periodo di prelievo della specie Beccaccia (Scolopax rusticola) dovrà essere ridotto, indicativamente al periodo 1 ottobre - 31 dicembre, o comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008.

Il PFR è stato integrato al paragrafo 6.10.2.6 con l'indicazione che il periodo di prelievo della specie Beccaccia dovrà essere ridotto alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008, tenuto conto dei vincoli normativi vigenti.

- Dovranno essere specificate le misure che si intendono applicare nelle ZPS nella caccia al Moriglione (Aythya ferina) per limitare potenziali impatti (abbattimenti accidentali) sulle altre specie del genere Aythya;

Il PFR è stato integrato al paragrafo 6.1.2 con le seguenti indicazioni: il vigente divieto di abbattimento della Moretta comune nelle ZPS (art. 3 LR 14/2007) è una misura che limita potenziali impatti (abbattimenti accidentali). Altra specie che presenta caratteri morfologici simili al Moriglione è la Moretta tabaccata; tale specie è però piuttosto rara nell'area costiero-lagunare e le poche segnalazioni si riferiscono soprattutto al periodo migratorio primaverile, durante il quale l'attività venatoria è già terminata.

- In considerazione del progressivo declino a livello europeo della Tortora (Streptopelia turtur), inserire delle misure finalizzate a limitare la pressione venatoria quali la limitazione del numero di giornate di caccia a 3 nel mese di settembre e la fissazione di un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 20 capi.

Il PFR è stato integrato al paragrafo 6.11.3.2 con l'indicazione del numero di giornate di caccia e del carniere massimo giornaliero e stagionale, come richiesto.

- Specificare nel caso di abbattimenti di Cormorano e Gabbiano reale quali sono le misure finalizzate ad evitare l'abbattimento erroneo di specie di interesse conservazionistico (ad es. divieto di intervento presso dormitori, ecc.). Integrare il paragrafo 6.6.3.5, relativo alla prevenzione di danni alle produzioni ittiche, con l'indicazione che il numero massimo di cormorani prelevabili sia calcolato in ragione del 10% dei soggetti svernanti censiti presso i dormitori localizzati rispettivamente a nord dell'autostrada A4 - per la limitazione dei danni nelle acque interne - e a sud dell'autostrada A4 per limitare i danni in ambito lagunare e costiero.

Nei paragrafi 6.6.3.4 (Cormorano) e 6.10.2.7.1.5 (Gabbiano reale) sono state specificate le misure finalizzate ad evitare l'abbattimento erroneo di specie di interesse conservazionistico, come richiesto.

Il paragrafo 6.6.3.5 è stato integrato come richiesto.

- Per limitare l'impatto dell'attività venatoria sull'Allodola (Alauda arvensis) il carniere dovrà essere limitato a 10 capi al giorno e 50 a stagione e l'apertura della caccia dovrà essere posticipata al mese di ottobre, o

comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008.

Il PFR è stato integrato al paragrafo 6.15.1.4.2 con l'indicazione del carniere massimo giornaliero e stagionale, come richiesto; mentre l'apertura della caccia sarà posticipata alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008, tenuto conto dei vincoli normativi vigenti.

5. Integrare il capitolo 7 con le seguenti indicazioni relative ai Mammiferi:

- Il paragrafo 7.2.1 relativo alla Nutria dovrà essere integrato con un riferimento alle modifiche alla l. 157/1992 introdotte dalla l. 116/2014 e alle relative conseguenze in merito alle modalità di controllo della specie.

Il paragrafo 7.2.1 è stato integrato come richiesto.

- Integrare il capitolo 7.3 Carnivori con valutazioni in merito allo stato di conservazione e alle misure di gestione per quanto riguarda le specie di maggiore interesse conservazionistico (orso bruno, lupo, lince, sciacallo dorato, lontra, gatto selvatico).

Il paragrafo 7.3 è stato integrato come richiesto.

- Integrare rispettivamente i paragrafi 7.4.1.1.2.2 e 7.4.2.1.2.2, relativi, rispettivamente, alle zone di rimozione del Cinghiale e del Cervo, esplicitando i criteri utilizzati per la loro delimitazione.

I paragrafi 7.4.1.1.2.2 e 7.4.2.1.2.2 sono stati integrati come richiesto.

6. Nel capitolo 10 dovrà essere definito un orizzonte temporale entro il quale l'immissione di soggetti di Fagiano comune e Quaglia nel corso della stagione venatoria (immissioni "pronta caccia") dovrà essere definitivamente abbandonata al di fuori delle zone deputate a questo tipo di attività (zone cinofile e aziende agri-turistico venatorie). Dovranno essere inoltre indicati gli obiettivi in termini di riduzione del numero di capi immessi in stagione venatoria al termine dei 5 anni di validità del piano e le metodologie che si intendono seguire per raggiungere tale obiettivo (ad es. percentuale progressiva di riduzione annua del numero di capi), indipendentemente dalle misure gestionali adottate. Anche relativamente alle immissioni effettuate al di fuori della stagione venatoria, ma svincolate da uno specifico progetto di ripopolamento, dovranno essere definite le modalità e i tempi previsti per l'abbandono di tale attività – ammessa dal piano "in via transitoria" - parallelamente alla riduzione della pressione venatoria che la sostiene. Nelle aziende faunistico-venatorie sono ammissibili solo progetti di ripopolamento la cui opportunità dovrà essere valutata nel piano venatorio distrettuale. Dovranno essere adeguate in tal senso le indicazioni contenute nel paragrafo 14.4 relativo alle immissioni faunistiche.

Nel capitolo 10 sono state inserite indicazioni in merito alle immissioni "pronta caccia", come richiesto.

Sono stati definiti i tempi previsti per l'abbandono dell'attività di immissioni effettuate al di fuori della stagione venatoria, ma svincolate da uno specifico progetto di ripopolamento e sono state corrette le indicazioni in merito alle AFV nel paragrafo 14.4, come richiesto.

7. Inserire fra i *Criteri per la costituzione ed il rinnovo di azienda faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile* le seguenti indicazioni:

- Il paragrafo 13.2 relativo alle Aziende agri-turistico-venatorie dovrà essere modificato non prevedendo la possibilità di immissione di Ungulati

Il paragrafo 13.2 è stato modificato come richiesto.

- In considerazione dei potenziali impatti negativi rilevati anche su specie di interesse comunitario, il paragrafo 13.3.1 dovrà essere integrato con la specificazione che non è ammissibile l'istituzione di nuove zone cinofile né il rinnovo di quelle esistenti entro aree della Rete Natura 2000.

Il paragrafo 13.3.1 è stato integrato come richiesto.

- Il paragrafo 13.3.4 del PFR relativo alle Prove e gare cinofile dovrà essere modificato stralciando la possibilità di effettuare prove e gare cinofile con il cane da seguita su Capriolo e gare cinofile su galliformi alpini. Non potrà inoltre essere prevista la possibilità di deroghe ai periodi indicati per "importanti prove cinofile di carattere nazionale o internazionale...".

Il paragrafo 13.3.4 è stato modificato come richiesto.

8. Nel capitolo 14 *Criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani venatori distrettuali, strategie e obiettivi faunistici*, dovrà essere ampliata la trattazione dei contenuti dei Piani venatori distrettuali (PVD), inserendo le seguenti previsioni:

- Il PVD dovrà contenere e dettagliare le misure di miglioramento dello stato faunistico e le altre misure di mitigazione degli impatti dell'attività venatoria indicate nel PFR, fra cui ad esempio, eventuali limitazioni ai carnieri e ai periodi di prelievo, regolamentazioni relative all'utilizzo di munizioni con pallini di piombo, regolamentazioni relative al foraggiamento, ecc.

Il capitolo 14 è stato ampliato, con la previsione che il PVD dovrà contenere e dettagliare le misure di miglioramento dello stato faunistico e le altre misure di mitigazione degli impatti dell'attività venatoria indicate nel PFR, tenuto conto dei vincoli normativi vigenti.

- I PVD dovranno riportare le misure di conservazione vigenti nelle aree della Rete Natura 2000 ed indicare in che modo si applicano negli istituti di gestione che ricadono solo parzialmente all'interno dei siti. A tal fine il PFR effettua una ricognizione delle misure di conservazione e specifica per quali misure è necessario – per aumentarne l'efficacia e facilitare il controllo - estendere l'ambito di applicazione (ad es. utilizzo contrassegno inamovibile).

La previsione per i PVD è stata inserita al paragrafo 11.1, la ricognizione delle misure di conservazione è presente al capitolo dedicato a Natura2000 (cap. 5), mentre la specifica delle misure per le quali è necessario estendere l'ambito di applicazione è riportata nel capitolo 11.

- I PVD saranno sottoposti alla procedura di Verifica di significatività dell'incidenza ai sensi della DGR 1323/2014 e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per valutare eventuali effetti diretti ed indiretti su specie ed habitat di interesse comunitario. Il provvedimento conclusivo di tale verifica stabilirà se sottoporre o meno il piano alla procedura di Valutazione di incidenza.

La previsione è stata inserita al paragrafo 11.1, tenuto conto dei vincoli normativi vigenti.

- Qualora i PVD prevedano attività di caccia agli ungulati con i cani da seguita dovranno contenere l'indicazione di: numero massimo di cani e di cacciatori per singola cacciata e per squadra; numero massimo di giornate; obbligo del recupero dei cani al termine della cacciata; istituzione di una fascia di rispetto dove non possono essere effettuate le braccate al confine di aree protette e istituti di produzione della fauna selvatica di dimensioni idonee ad evitare sconfinamenti dei cani (indicativamente 1 km).

La previsione è stata inserita al paragrafo 11.7.2.

- I PVD dovranno descrivere gli aspetti di rilievo pubblicitario relativi alle modalità di organizzazione dell'attività venatoria, prevedendo ad esempio, per quanto riguarda la caccia agli ungulati, l'adozione di appositi "registri di braccata" negli istituti che praticano la caccia con il segugio e di analoghi registri delle uscite negli istituti che praticano la caccia di selezione.

La previsione è stata inserita al paragrafo 11.7.2.

- I PVD riguardanti attività venatoria a carico di Anatidi dovranno adottare una specifica regolamentazione delle attività di pasturazione artificiale a fini attrattivi, che dovrà essere realizzata con modiche quantità, tali da non consentire il sostentamento artificiale degli animali, possibilmente non praticata presso i punti di sparo, e costantemente monitorata mediante l'adozione di appositi registri dove annotare nel dettaglio le modalità di erogazione delle granaglie.

La previsione è stata inserita al paragrafo 11.2.

- I PVD potranno prevedere delle fasce di rispetto indicativamente di 50 e 100 m dalle aree protette, in cui rispettivamente vietare la caccia con i cani da ferma e la caccia alla selvaggina migratoria.

La previsione è stata inserita al paragrafo 11.7.2.

9. Il paragrafo 14.7 *Criteri generali per la formazione dei piani di prelievo*, dovrà essere modificato secondo le seguenti indicazioni:

- Verificare la coerenza e riportare nei paragrafi relativi ai piani di prelievo per le singole specie le misure di miglioramento dello stato faunistico individuate nei capitoli 6 e 7 (ad esempio per quanto riguarda la Lepre bruna europea, riportare le riduzioni al periodo di prelievo venatorio individuate al paragrafo 7.1.2.2 e le indicazioni in merito alle eventuali riduzioni del numero di giornate. Indicare altresì a quali condizioni si prevedranno limitazioni all'utilizzo del cane da seguita sulla specie).

È stata verificata la coerenza, come richiesto e riportato nei paragrafi relativi ai piani di prelievo per le singole specie le principali misure di miglioramento dello stato faunistico individuate nei capitoli 6 e 7, tenuto conto dei vincoli normativi vigenti.

- Il paragrafo 14.7.2 relativo alle Indicazioni generali per pianificazione del prelievo degli ungulati non potrà contenere indicazioni in merito al contenimento del piano di abbattimento di Muflone e Daino in funzione degli abbattimenti della stagione precedente, in considerazione dell'esigenza di scoraggiare l'espansione delle popolazioni di queste specie al di fuori degli areali di presenza più consolidata. I piani venatori distrettuali dovranno indicare le aree con diverse finalità di gestione per queste specie (mantenimento nuclei storici o rimozione).

Il paragrafo relativo (11.7.2) è stato modificato come richiesto ed è stata inserita la previsione per i PVD relativa all'individuazione delle aree con diversa finalità di gestione.

- Il paragrafo 14.7.2.1.2 dovrà essere modificato specificando che in tutto il territorio regionale è vietato effettuare il foraggiamento intensivo destinato al sostentamento del cinghiale. È ammesso il foraggiamento attrattivo finalizzato ad ottimizzare il prelievo e realizzato unicamente con granaglie in modica quantità (indicativamente non più di 1 kg/giorno in non più di 2 punti di foraggiamento/km<sup>2</sup>) e sospeso al di fuori dei periodi in cui vengono svolti gli abbattimenti.

Il paragrafo relativo (11.7.2.1.2) è stato modificato con la specifica richiesta.

- Per quanto riguarda Fagiano di monte e Coturnice e Starna, chiarire, con riferimento a quanto riportato nei paragrafi 14.7.3.1, 14.7.3.3 e 14.7.4.1, l'effettiva sostenibilità del prelievo venatorio e specificare i contenuti del "Programma di conservazione faunistica" (si ritiene ad esempio utile che contenga anche indicazioni in merito alla gestione di popolazioni piccole e isolate). In considerazione del precario stato di conservazione si ritiene necessario che la caccia alla Coturnice sia sospesa nel periodo di validità del piano, analogamente a quanto disposto per la Pernice bianca. Per quanto riguarda il Fagiano di monte fornire precise indicazioni in merito alla concreta applicazione delle misure di cui alla DGR 726/2013, relative al contrassegno inamovibile e all'assegnazione nominale dei capi, sulla scorta di quanto fatto ad esempio per gli Ungulati con il D.P.Reg. 0296/Pres. di data 27 ottobre 2008 e prevedere l'estensione di tale misura all'intero territorio regionale.

Per i contenuti del "Programma di conservazione faunistica" si rimanda al par. 6.2.1.3 per i Galliformi alpini, mentre per la Starna è stato integrato il paragrafo relativo (11.7.4.1) come richiesto.

Le indicazioni in merito alla caccia alla Coturnice sono state integrate, come richiesto.

Il paragrafo 11.7.3.1 è stato integrato con le indicazioni in merito all'applicazione del contrassegno per il Fagiano di monte come richiesto.

- Analogamente a quanto fatto per la Pernice bianca, appare opportuno un richiamo alla sospensione del prelievo della Lepre alpina.

La sospensione del prelievo della Lepre alpina è stato richiamato al par. 11.7.5.2.

10. Nel paragrafo 14.8.1 relativo alle zone addestramento cani, integrare i criteri per l'individuazione delle zone con l'indicazione che, di norma, tali zone non devono ricadere entro ZSC o ZPS, eventuali limitare deroghe a tale principio generale (ad esempio per le Riserve di caccia il cui territorio ricade interamente in aree Natura 2000) saranno valutate solo previo accertamento dell'assenza di effetti negativi significativi mediante le procedure di cui alla DGR 1323/2014 (verifica di significatività ed eventualmente valutazione d'incidenza).

Il paragrafo relativo (11.8.1) è stato integrato come richiesto, tenuto conto dei vincoli normativi vigenti.

11. Ai sensi dell'articolo 8 c. 3 della LR 6/08, integrare il PFR con i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica e con primi elementi relativi ai programmi di conservazione faunistica relativi alle specie che, sulla base di quanto riportato nel documento stesso, versano in uno stato di conservazione non favorevole. Tali elementi potranno essere successivamente sviluppati per specifiche aree e specie anche all'interno dei PVD, indicando nel dettaglio le aree e gli interventi di conservazione necessari.

Il PFR è stato integrato con il paragrafo 4.3.1 con i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica e con il paragrafo 6.2.1.3 (Galliformi alpini) e 7.3.7 (Grandi carnivori).

12. Fornire nel Rapporto ambientale approfondimenti relativamente a: rapporto del PFR con precedenti atti di pianificazione venatoria; esito della fase di scoping; analisi di coerenza interna; analisi delle alternative di piano.

Gli approfondimenti richiesti sono stati effettuati (integrazioni ai paragrafi 2.1 "Rapporto del PFR con precedenti atti di pianificazione venatoria", 1.1.2 "Schema del processo di VAS", 6.2 "Valutazione delle possibili alternative" e aggiunto il capitolo 4 "Analisi della coerenza interna").

13. Aggiornare il paragrafo 5.1.2.6 relativo alle Aziende faunistico-venatorie e alle Aziende agri-turistico-venatorie tenendo conto del fatto che non vengono individuate Aziende agri-turistico-venatorie in aree della Rete Natura 2000 e che il piano stesso ritiene incompatibile tale previsione.

Il paragrafo del RA relativo alle Aziende agri-turistico-venatorie è stato aggiornato come richiesto.

14. Il piano di monitoraggio dovrà essere integrato, anche in considerazione della ridefinizione delle azioni di piano, indicando, quando disponibili, i valori di riferimento attuali e quelli *target* per ciascun indicatore, e fornendo chiarimenti sulle modalità di calcolo e sulle unità di misura di ciascun indicatore. Dovranno inoltre essere chiaramente specificate la frequenza di rilevazione ed il soggetto responsabile della rilevazione e della verifica dell'indicatore.

In merito ai singoli indicatori si rileva inoltre l'opportunità di:

- chiarire a quali specie si riferisca l'indicatore "consistenza numerica dei siti di nidificazione di rilevanza regionale e nazionale" e qual'è l'azione a cui è associato;
- in merito agli indicatori associati all'azione "Identificazione del TASP" regionale, verificare la possibilità di sostituire o associare all'indicatore di risposta "estensione totale in ettari e percentuale di territorio regionale coperta da ..." (aree umide, boscate o prative), con un indicatore analogo, ma relativo alle diverse categorie di uso del suolo utilizzate per il calcolo della consistenza obiettivo, più significativo ai fini della gestione faunistico-venatoria;
- esplicitare cosa verrà misurato con l'indicatore "status delle specie di interesse venatorio"; da valutare l'opportunità di suddividerlo in ulteriori indicatori relativi, ad esempio, alla densità, al successo riproduttivo, al rapporto fra i sessi, ecc.
- introdurre indicatori legati agli abbattimenti effettuati e allo scostamento dai valori attesi;
- introdurre indicatori finalizzati a rilevare le eventuali differenze nello status delle popolazioni di ungulati oggetto di prelievo (ad esempio mediante variazioni di densità, incremento utile annuo, ecc.) in funzione della modalità di esercizio dell'attività venatoria (caccia di selezione/caccia "tradizionale");
- integrare gli indicatori relativi alla pressione venatoria con analisi relative al numero di uscite per determinate specie più sensibili allo sforzo di caccia;
- introdurre un indicatore relativo al quantitativo del munizionamento venduto, suddiviso per tipologie, fornito dai rivenditori regionali.

E' opportuno che, quando disponibili, i dati vengano ripartiti per unità di gestione venatoria (singolo istituto o quantomeno distretto).

Il piano di monitoraggio è stato integrato, anche in considerazione della ridefinizione delle azioni di piano.

15. Nella tabella 5.7 "Effetti potenziali del PFR sulle specie" dello Studio di incidenza, modificare la valutazione riportata in merito all'azione "Caccia tradizionale ai galliformi alpini", anche per renderla coerente con le valutazioni del rapporto ambientale (vedi tabella 5.1 "Effetti potenziali del PFR sulla biodiversità", dove la



valutazione di questa azione è “potrebbe contribuire in maniera negativa al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità”).

La tabella “Effetti potenziali del PFR sulle specie” dello Studio di incidenza è stata integrata come richiesto, ed è stato integrato per coerenza anche la relativa analisi delle misure di mitigazione.

16. In considerazione delle integrazioni pervenute e della ridefinizione delle azioni dovrà essere effettuata una revisione formale dello Studio di incidenza per renderlo coerente sia nelle sue diverse parti sia con il rapporto ambientale. A tal fine si ritiene anche opportuna una revisione della tabella 5.3 “Valutazione: misure di mitigazione per componenti biotiche” inserendo eventualmente gli opportuni riferimenti alle “Misure volte al miglioramento dello stato faunistico e dell’habitat” relative alle singole specie.

La revisione dello Studio di incidenza proposta è stata effettuata.

#### **4. ANALISI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE**

Nell’ambito del Rapporto ambientale sono stati analizzati e valutati gli scenari alternativi di riferimento proposti dal PFR. L’analisi dei possibili effetti delle singole azioni e strategie del PFR ha consentito di verificare l’assenza di possibili effetti negativi significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PFR e dall’osservanza delle misure in esso contenute.

#### **5. CONCLUSIONI**

**Il PFR, comprensivo del relativo Rapporto ambientale, nella sua versione definitiva, ha accolto le indicazioni derivanti dal percorso di VAS.**



## Pareri pervenuti in fase di consultazione per la Valutazione ambientale strategica

**Legenda:** PFR (Piano Faunistico Regionale); VINCA (Valutazione d'incidenza); RA (Rapporto Ambientale); PVD (Piano Venatorio Distrettuale di cui all'art. 13 della LR 6/2008)

<b>OSSERVAZIONI PORTATORI DI INTERESSE</b>						
Nr. oss.	Nr. prot. SCRI	Data	Portatore di interesse	Sintesi dell'osservazione	Risposta all'osservazione	Modifiche in accoglimento all'osservazione
1.1	3469	20/01/2015	Comune di Trieste	Le aree di foraggiamento di richiamo del <b>cinghiale nel Carso</b> triestino e in particolare nel comune di Trieste vengono foraggiate esclusivamente dal proprietario del fondo o da singola persona incaricata, solo in determinati periodi temporali, rimuovendo il materiale depositato al di fuori di tali periodi, in quantitativi minimi sufficienti per attrarre i cinghiali e non per rendere il sito come area di alimentazione	Il PFR prevede una zona buffer attorno alla Città di Trieste, comprendente le Riserve di caccia di Zaule-Dolina, Basovizza, Opicina e Prosecco, in cui contingentare mensilmente i prelievi di Cinghiale per garantire una pressione venatoria costante e non concentrata solo in alcuni periodi. Inoltre nella zona buffer, il PFR verrà integrato prevedendo il divieto di effettuare foraggiamento intensivo destinato al sostentamento, la quantità massima da utilizzare per ogni punto di alimentazione e darà indicazioni sulla tipologia di foraggiamento da utilizzare	Integrazioni cap. 7 PFR (Mammiferi)
1.2	3469	20/01/2015	Comune di Trieste	Prevedere il divieto dell'attività venatoria di <b>cinghiali</b> di classe 0 <b>nel comune di Trieste</b> nel PVD	Per il contenimento della popolazione e dei danni, vietare l'attività venatoria di cinghiali di classe 0 risulta contrario ai principi di corretta gestione venatoria. Dal punto di vista tecnico, si ritiene invece opportuno prelevare innanzitutto i soggetti di classe 0 e successivamente quelli delle classi superiori. E' infine buona pratica che la scrofa conduttrice, cioè accompagnata da piccoli, sia prelevata solo dopo l'abbattimento di questi ultimi, e che l'eventuale femmina anziana capobranco non sia abbattuta	
1.3	3469	20/01/2015	Comune di Trieste	Confermare il disposto del DM 5/7/2007 che prevede il divieto di utilizzo di <b>munizionamento a pallini di piombo</b> e/o nichelati per tutte le aree tutelate e nelle zone umide naturali	Il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo è già cogente nelle aree umide individuate dalle Misure di conservazione dei SIC del Friuli Venezia Giulia e dai Piani di gestione delle aree N2000 approvati; inoltre nelle ZPS ai sensi della LR 14/2007 è vietato <i>l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.</i> Nelle più importanti zone umide regionali il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo è pertanto già applicato (es. Laguna di Grado e Marano, Risorgive dello Stella, Anse del fiume Stella)	Disciplina già presente al cap. 5 PFR

2	8980	09/02/2015	Soc. Aquila Del Torre S.r.l. Savorgnano del Torre - Povoletto	Richiesta di sottrazione all'attività venatoria dell'intero fondo di proprietà della Società (rif. normativo <b>art. 15 L. 157/1992</b> )	L'attuale normativa regionale in materia (art. 20, comma 4, L.R. n. 24/1996) fissa il termine per la presentazione dell'istanza di esclusione dall'esercizio venatorio del fondo di proprietà con periodicità quinquennale, al 31 gennaio del primo anno di ciascun quinquennio successivo a quello di entrata in vigore della stessa L.R. n. 24/1996; nello specifico per il quinquennio 2017-2022, la scadenza è il 31 gennaio 2017. Con modifica della legge regionale si uniformano i termini a quelli della normativa statale (legge 157/1992)	Prevista modifica normativa regionale
3	13957	24/02/2015	Rdc Ronchi dei Legionari	Richiesta di riduzione del <b>numero massimo di cacciatori</b> a seguito della realizzazione di infrastrutture sul territorio comunale	La richiesta della Rdc di Ronchi dei Legionari rientra nelle ordinarie attività di competenza del Servizio regionale competente in materia di caccia. Tale istanza, pertanto, non è legata all'iter di approvazione del Piano faunistico regionale	Non pertinente
4.1	20086	13/03/2015	Franco Perco	Prevedere una zona di <b>caccia selettiva</b> obbligatoria a confine di tutte le <b>Aree protette regionali</b> ; prevedere inoltre un'eventuale fascia di rispetto di 50 m dalle Aree protette per l'esercizio venatorio con altri tipi di cani (escluso traccia) e un'eventuale fascia di rispetto di 100 m da Aree protette per la caccia alla selvaggina migratoria	Il PFR verrà integrato, inserendo la previsione di una zona di caccia selettiva a confine delle Aree protette regionali, di una fascia di rispetto di 50 m dalle Aree protette per l'esercizio venatorio con altri tipi di cani e di 100 m per la caccia alla selvaggina migratoria, quali possibili "misure di mitigazione" da parte dei Piani Venatori Distrettuali e per un'eventuale inserimento nei Regolamenti di fruizione venatoria	Integrazioni cap. 14 PFR (PVD)
4.2	20086	13/03/2015	Franco Perco	Prevedere il divieto di <b>munizioni contenenti piombo</b> nella caccia agli ungulati sull'intero territorio regionale	Attualmente, la disciplina dell'utilizzo di munizioni contenenti piombo riguarda la caccia alla migratoria; il PFR riprende le disposizioni di cui: alle Misure di conservazione dei SIC del Friuli Venezia Giulia, ai Piani di gestione Natura 2000 approvati, nonché alle leggi regionali n. 6/2008 e n. 14/2007. In fase di attuazione del PFR sarà possibile prevedere ulteriori limitazioni all'utilizzo di munizioni al piombo	
5.1	20542	16/03/2015	DV n. 3 "Valli del Natisone"	Specificare se i <b>capi ungulati rinvenuti morti</b> trascritti sul registro sono detratti dal piano di abbattimento autorizzato	I piani di abbattimento degli Istituti di gestione devono già tenere conto di una quota di mortalità naturale; inoltre i capi rinvenuti morti non sono conteggiati nel piano di abbattimento approvato, fatti salvi casi particolari da valutarsi da parte dell'Amministrazione regionale	Integrazioni cap. 11 PFR (Controllo PVD)
5.2	20542	16/03/2015	DV n. 3 "Valli del Natisone"	Motivare la non idoneità del prelievo del <b>cinghiale</b> nella forma tradizionale nelle <b>zone di rimozione</b>	Il prelievo del Cinghiale nella forma tradizionale nelle zone di rimozione è contrario ai principi di corretta gestione venatoria in quanto non permette selettività delle classi d'età, procura eccessiva movimentazione degli animali con conseguente aumento del rischio di incidenti in aree dall'elevato grado di infrastrutturazione del territorio. Inoltre i periodi consentiti per la caccia tradizionale (settembre-dicembre) sono più ristretti rispetto alla caccia selettiva e non consentono di intervenire quando la specie risulta arrecare i danni maggiori. Si precisa infine che tutto il DV 3 rientra nella "zona di caccia" del Cinghiale	

5.3	20542	16/03/2015	DV n. 3 "Valli del Natisone"	Prevedere <b>Zone Addestramento Cani</b> di almeno 100 ha ed ulteriormente estese in base alle dimensioni della Rdc e rivedere limitazioni previste per l'addestramento dei cani segugi	La superficie massima individuata dal PFR tiene conto della situazione faunistica generale e degli effetti di disturbo che l'attività cinofila procura alla fauna selvatica	
PARERI AUTORITA' AMBIENTALI						
Nr. oss.	Nr. prot. SCRI	Data	Autorità ambientale	Sintesi dell'osservazione	Risposta all'osservazione	Modifiche in accoglimento all'osservazione
1.1	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Cervidi:</b> stabilire, per ciascuna unità di gestione, un obiettivo di densità (in quanto stabilire obiettivi in termini di consistenza assoluta potrebbe rivelarsi di scarsa utilità)	Gli obiettivi di consistenza sono stabiliti per singoli istituti di gestione e conoscendo l'estensione territoriale degli stessi, ne consegue che il valore di densità è ricavabile, ottenendo una densità obiettivo	
1.2	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Cinghiale e Cervo:</b> esplicitare i criteri utilizzati per definire le zone di rimozione	Il PFR verrà integrato, esplicitando i criteri utilizzati per definire le zone di rimozione di Cinghiale e Cervo	Integrazioni cap. 7 PRF (Mammiferi)
1.3	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Cinghiale:</b> fornire indicazioni sul foraggiamento nelle zone di rimozione (quantità e tipo di alimento, nr. punti foraggiamento, periodi di sospensione...)	Il PFR verrà integrato, fornendo maggiori indicazioni sul foraggiamento del Cinghiale nelle zone di rimozione	Integrazioni cap. 14 PRF (PVD)
1.4	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Capriolo:</b> vietare la caccia con i cani da seguita	La caccia agli ungulati con cani da seguita è prevista dalla normativa regionale (art. 7ter LR 56/1986) ed i cani devono aver conseguito un apposito attestato abilitativo; il PFR verrà integrato, con l'indicazione di alcune possibili "misure di mitigazione" da inserire nei Piani Venatori Distrettuali (nr. max. di cani per singola cacciata per ogni squadra di cacciatori, obbligo di recupero dei cani al termine della cacciata, fascia di rispetto dal confine di aree protette e Istituti di produzione della fauna, nr. max. di cacciatori per squadra per singola cacciata, limitazione nr. giornate). Inoltre nelle aree N2000 saranno i relativi Piani di gestione ad individuare eventuali ulteriori Regolamentazioni	Integrazioni cap. 14 PRF (PVD)
1.5	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Capriolo:</b> vietare prove e gare cinofile per cani da seguita	Il PFR verrà modificato, togliendo la specie Capriolo tra quelle oggetto di prove e gare cinofile per cani da seguita	Modifiche cap. 13 PRF (Criteri per prove e gare cinofile)
1.6	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Daino e Mufone:</b> prevedere l'identificazione delle popolazioni caratterizzate da diversa finalità di gestione ("congelamento" popolazioni storiche/rimozione nuclei di nuova formazione)	Il PFR verrà modificato, aggiungendo la proposta di individuazione delle attuali aree di presenza delle specie Daino e Mufone al fine di stabilire quali nuclei appartengano all'areale storico e quali debbano essere rimossi	Modifiche PRF cap. 7 (Mammiferi)
1.7	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Ungulati:</b> i tempi per la caccia di selezione non andrebbero definiti nell'ambito del PFR di durata quinquennale; in ogni caso andrebbero definiti in funzione delle aree biogeografiche e salvaguardando i periodi più delicati del ciclo vitale delle specie (vedi "Linee guida per la gestione degli Ungulati-Cervidi e Bovidi" di ISPRA)	La LR 6/2008 indica tra i contenuti del PFR l'individuazione dei criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/1992 (tra l'altro già definiti dalla LR 14/1987 e DPGR 270/1988). Il PFR al cap. 12 prevede delle "misure di mitigazione" per le specie Capriolo e Cervo, ovvero delle restrizioni ai periodi di caccia individuati, al fine di ridurre possibili interferenze nel periodo riproduttivo, qualora la popolazione non sia prossima alla consistenza obiettivo (NO) oppure la media dei prelievi dell'ultimo triennio sia inferiore dal 15% al 20% della NO. Ulteriori misure di mitigazione sono previste per la predisposizione dei PVD al Cap. 14	Il PFR al cap. 12 (caccia di selezione al di fuori di periodi e orari della legge 157/1992) e il cap. 14 (PVD) prevedono già alcune limitazioni all'esercizio venatorio, nel rispetto del periodo riproduttivo di Capriolo e Cervo

1.8	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Aziende faunistico-venatorie:</b> il "piano di conservazione" dovrebbe indicare anche le metodologie adottate per la stima delle consistenze faunistiche ed eventuali programmi pluriennali di immissione indicando, per ciascuna specie, le finalità, i quantitativi annui e la durata dei programmi stessi; dovrebbe inoltre evidenziare l'eventuale sovrapposizione con siti N2000 e la localizzazione dei miglioramenti ambientali; nei piani relativi al rinnovo di AFV dovrebbero essere riportati i carnieri realizzati per ciascuna specie	Quanto richiesto è già attuato con altre modalità, ma con medesimo risultato. In particolare la verifica di significatività dell'incidenza e la localizzazione dei miglioramenti ambientali sono richieste in ambito di istituzione/rinnovo dell'Azienda. I censimenti, il programma di immissione e i piani di abbattimento vengono valutati a livello di Piano venatorio distrettuale, passaggio previsto dalla L.R. 6/2008	Previsione già attuata con altre modalità
1.9	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Aziende faunistico-venatorie:</b> le immissioni faunistiche sono accettabili solo per le Aziende di nuova costituzione per un periodo limitato	Si demanda ai PVD la valutazione delle opportunità dei piani di immissione in relazione allo status delle popolazioni censite	Integrazioni cap. 14 PFR (PVD)
1.10	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Aziende agri-turistico-venatorie:</b> specificare quali specie di mammiferi, oltre al Cinghiale, possono essere immesse in aree dotate di adeguate recinzioni. Escludere il prelievo venatorio di Ungulati (in aree recintate)	Il PFR verrà modificato, specificando che, oltre al Cinghiale, non possono essere immesse altre specie di mammiferi in AATV in aree dotate di adeguate recinzioni	Modifiche cap. 13 PFR (Criteri per costituzione AATV)
1.11	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Lepre europea:</b> la pianificazione del prelievo dovrebbe basarsi sul censimento di fine inverno e sulla valutazione del successo riproduttivo da effettuarsi all'inizio della stagione venatoria	La metodologia gestionale finora utilizzata basata sul censimento primaverile ha dato buoni risultati. Le percentuali di prelievo applicate sono prudenzialmente al di sotto degli incrementi utili annui caratteristici della specie	
1.12	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Lepre europea:</b> il prelievo dovrebbe essere sospeso quando il rapporto giovani/adulti è inferiore 1:1 e comunque non dovrebbe superare il 50% della consistenza autunnale stimata	La metodologia gestionale finora utilizzata basata sul censimento primaverile ha dato buoni risultati. Le percentuali di prelievo applicate sono prudenzialmente al di sotto degli incrementi utili annui caratteristici della specie	
1.13	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Galliformi alpini:</b> i piani di prelievo andrebbero calibrati tenendo conto del successo riproduttivo ed evitando il prelievo nel periodo riproduttivo (modulare le giornate di caccia non assicura un prelievo commisurato alla capacità di incremento della popolazione)	Quanto richiesto è già consuetudine gestionale in regione; la limitazione del nr. delle giornate rappresenta un'ulteriore forma di tutela della specie	Disciplina già presente al cap. 14 PFR (PVD)
1.14	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Anatidi:</b> il foraggiamento artificiale andrebbe scoraggiato, mentre andrebbero favoriti i miglioramenti ambientali	Gli effetti del foraggiamento artificiale con granaglie per fini di richiamo sulla biologia degli anatidi sono poco noti. Il sostentamento degli uccelli è comunque vietato dalle Misure di conservazione dei SIC del Friuli Venezia Giulia; pertanto, si rileva la necessità di inquadrare e quantificare la problematica nell'area lagunare	Modifiche cap. 5 RA e cap. 6 PFR (Uccelli) prevedendo l'obbligo per tutti gli Istituti di gestione di adottare e compilare un apposito registro
1.15	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Anatidi:</b> il foraggiamento artificiale non dovrebbe essere praticato nei pressi dei punti di sparo	Gli effetti del foraggiamento artificiale con granaglie per fini di richiamo sulla biologia degli anatidi sono poco noti. Il sostentamento degli uccelli è comunque vietato dalle Misure di conservazione dei SIC del Friuli Venezia Giulia; pertanto, si rileva la necessità di inquadrare e quantificare la problematica nell'area lagunare	Modifiche cap. 5 RA e cap. 6 PFR (Uccelli) prevedendo l'obbligo per tutti gli Istituti di gestione di adottare e compilare un apposito registro
1.16	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Pronta caccia:</b> andrebbe limitato alle sole Aziende agri-turistico-venatorie	Il PFR verrà modificato, prevedendo, al di fuori delle Zone Cinofile e delle Aziende agri-turistico-venatorie, di diminuire annualmente le immissioni in stagione venatoria in modo progressivo in ragione del 10% rispetto al nr. complessivo di individui immessi durante la stagione venatoria precedente: tale "percorso gestionale virtuoso" già intrapreso dall'amministrazione regionale negli ultimi anni va nella direzione della soluzione proposta da ISPRA	Modifiche cap. 10 PFR (Pronta caccia)

1.17	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Zone cinofile:</b> non si condivide l'istituzione di aree cinofile "temporanee"	La possibilità di istituire "zone cinofile temporanee" è una previsione di legge (LR 6/2008); si fa presente tuttavia che tale Istituto non è mai stato autorizzato in regione	Previsione di legge regionale
1.18	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Zone cinofile:</b> chiarire le finalità istitutive delle zone cinofile regionali	La normativa regionale prevede la possibilità di istituire "zone cinofile regionali" (LR 6/2008) per gli scopi della cinofilia venatoria costituiti dall'addestramento e all'allenamento, nonché prove di cani da caccia; si precisa che, attualmente non è presente alcuna ZC regionale e che in ogni caso la gestione sarebbe affidata alla delegazione ENCI competente per territorio e all'Associazione dei cacciatori che è tenuta alla salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna. Inoltre in tali Istituti è vietato l'abbattimento di fauna	
1.19	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Addestramento/allenamento cani da ferma:</b> nei territori delle Rdc dovrebbe essere consentito dal 1° settembre al 31 gennaio	I periodi per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma nei territori delle Rdc sono disciplinati dalla normativa regionale (LR 56/1986); nello specifico è consentito addestrare/allenare cani da ferma dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio. Si precisa comunque che nelle aree Natura 2000 l'addestramento e allenamento dei cani da ferma è consentito, come suggerito dall'ISPRA dal 1° settembre al 31 gennaio	
1.20	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Prove cinofile:</b> dovrebbero essere consentite solo dal 15 ottobre al 15 marzo	Il PFR al cap. 13, tenuto conto degli effetti che l'attività cinofila può arrecare alla fauna selvatica soprattutto nel periodo riproduttivo, dà delle indicazioni temporali (in linea con la normativa regionale in materia di addestramento/allenamento cani da caccia) per lo svolgimento di prove/gare cinofile. Inoltre, qualora le prove interessino siti N2000 sono oggetto della procedura di Verifica di significatività dell'incidenza	Specificare al cap. 13 PFR (Criteri per svolgimento gare/prove cinofile) e 5 VINCA, che qualora prove cinofile interessino siti N2000 sono oggetto della procedura di Verifica di significatività dell'incidenza
1.21	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Gare e prove cinofile:</b> non dovrebbero riguardare i Galliformi alpini	In Regione non vengono autorizzate gare cinofile su Galliformi alpini; le prove sono comunque autorizzate a seguito di rilascio di parere tecnico da parte degli uffici competenti, esclusivamente nel mese di settembre. Tali prove sono di carattere internazionale e sono funzionali alla raccolta dati per definire il successo riproduttivo. Inoltre, qualora interessino siti N2000 sono oggetto della procedura di Verifica di significatività dell'incidenza	Specificare al cap. 13 PFR (Criteri per svolgimento gare/prove cinofile) e 5 VINCA, che su Galliformi alpini vengono effettuate solo Prove cinofile e che qualora prove/gare cinofile interessino siti N2000 sono oggetto della procedura di Verifica di significatività dell'incidenza

1.22	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Prove cinofile:</b> se effettuate all'interno dei siti N2000 si potrebbe rendere necessaria una valutazione d'incidenza	Le prove e le gare cinofile che si svolgono su aree che ricadono, anche parzialmente, in un Sito Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC) o che risultano con esso confinante o che ricadono nelle aree/criteri di interferenza funzionale, come definiti dalla DGR n. 1323 del 11 luglio 2014 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza", sono soggette alle procedure di valutazione di incidenza	Specificare al cap. 13 PFR (Criteri per svolgimento gare/prove cinofile) e 5 VINCA, la necessità di verifica di significatività dell'incidenza per gare/prove cinofile entro N2000
1.23	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Pallini di piombo:</b> il divieto di utilizzo andrebbe applicato al complesso delle zone umide (non solo ad alcuni siti N2000)	Nelle più importanti zone umide regionali il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo è già applicato; infatti in Laguna di Grado e Marano, Risorgive dello Stella, Anse del fiume Stella si applica quanto già disposto da Piani di gestione o Misure di conservazione dei siti N2000, mentre altre aree umide rilevanti (es. Valle Cavanata, Foce dell'Isonzo-Isola della Cona) sono Riserve naturali regionali dove l'attività venatoria è comunque preclusa	Si specifica al cap. 5 RA e 3 VINCA che il divieto di utilizzo di munizionamento contenente piombo è già applicato nelle più importanti zone umide regionali
1.24	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Controllo:</b> il raggiungimento degli obiettivi di piano o il completamento dei piani di abbattimento non rientrano tra le motivazioni che giustificano il ricorso al controllo	Per il rilascio dei provvedimenti di deroga si applica quanto disposto dagli art 19 e 19bis della L. 157/92 e capo III della L.R. 14/2007	
1.25	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Rotte migratorie:</b> il piano non menziona l'istituzione di zone di protezione(ZPS) lungo le rotte migratorie e non fa riferimento ad atti in cui tali rotte sono definite	La Regione FVG ha individuato le ZPS sulla base dell'inventario IBA (Important Bird Areas), in quanto strumento tecnico riconosciuto dall'UE per l'individuazione delle ZPS; l'elenco delle ZPS è pubblicato nel sito internet del MATTM	Integrazioni cap. 5 PFR (Natura 2000) e 4 VINCA
1.26	15556	26/02/2015	ISPRA	<b>Appostamenti fissi per la caccia alla migratoria:</b> indicare i criteri utilizzati per la loro collocazione, nr. e collocazione di quelli attualmente in uso, zone dove sono collocabili	La caccia agli acquatici viene praticata essenzialmente nella Laguna di Marano e Grado, dove è prevista la suddivisione in settori dove ogni settore può accogliere un numero massimo di 40 appostamenti fissi; all'interno dei settori sono definite le aree di rispetto in cui è minimizzato il disturbo agli stormi di anatidi e limicoli e non si possono realizzare appostamenti da caccia (l'identificazione e la perimetrazione di tali aree è definita annualmente nei Regolamenti di fruizione venatoria). Al di fuori dell'area lagunare gli appostamenti fissi per la caccia alla migratoria sono in numero assai limitato e comunque l'esercizio venatorio è consentito previa comunicazione dell'attivazione dell'appostamento medesimo al direttore della riserva	
2.1	6706	13/03/2015	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	Integrare il <b>quadro normativo</b> con: Strategia nazionale per la biodiversità, Regolamento (UE) n. 1143/2014, Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia	PFR/RA verranno integrati con la Strategia nazionale per la biodiversità, il Regolamento (UE) n. 1143/2014 e l'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia	Integrazioni cap. 3 PFR (Quadro normativo) e cap. 4 RA
2.2	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	Inserire <b>misure di mitigazione</b> per prelievo venatorio nel DV 12, di cui al Piano di gestione N2000 della <b>Laguna</b> di Marano e Grado	Il Piano di gestione della ZSC/ZPS Laguna di Marano e Grado, in fase di avvio della procedura di VAS propedeutica all'adozione, prevede alcune misure finalizzate a mitigare gli effetti del prelievo venatorio in laguna	Integrazioni cap. 6 PFR (Uccelli) con le misure di mitigazione per il prelievo venatorio di cui al Piano di gestione della Laguna di Marano e Grado

2.3	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	Prevedere sistema di monitoraggio per quantità e tipologie di alimento somministrato per i <b>foraggiamenti in ambito lagunare</b>	Il PFR verrà integrato, prevedendo l'obbligo per tutti gli Istituti di gestione di adottare e compilare un apposito registro	Integrazioni cap. 6 PFR (Uccelli) e cap. 5 RA
2.4	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<b>Fagiano di monte:</b> fornire indicazioni su identificazione dei prelievi tramite contrassegno e assegnazione nominale dei capi (Recepimento Misure di conservazione alpine)	L'identificazione dei prelievi tramite contrassegno e l'assegnazione nominale dei capi sono già attuate dai Distretti Venatori; quest'ultima previsione inoltre è già inserita nel PFR al cap. 14 (PVD) quale "Criterio per la formazione dei Piani di prelievo dei Galliformi alpini". Il PFR verrà integrato, prevedendo anche l'utilizzo del contrassegno	Integrazioni cap. 14 PFR (PVD)
2.5	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<b>Fagiano comune:</b> chiarire la differenza tra "immissioni ai fini di ripopolamento" e "pronta caccia"	Gli elementi sono già contenuti nel PFR ma poco leggibili	Modifica della sequenza dei capitoli del PFR: il n. 11 diventa il 14 e viceversa.
2.6	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<b>Cormorano:</b> definire metodo di calcolo del nr. massimo di cormorani prelevabili in deroga, distinguendo acque interne e lagunari/costiere	Studi recenti dimostrano che i cormorani che svernano nelle acque interne si alimentano di specie ittiche d'acqua dolce; parallelamente, i cormorani che frequentano le valli da pesca utilizzano i dormitori della zona costiera e si alimentano soprattutto di specie ittiche che compiono regolari spostamenti fra il mare e la laguna	Modifiche cap. 6 PFR (Uccelli) prevedendo la distinzione, nei provvedimenti di deroga, fra la popolazione di cormorani svernanti in acque interne da quella svernante nella zona costiera
2.7	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<b>Nutria:</b> individuare la possibile strategia regionale di contenimento della specie	Le norme della legge 157/92, a seguito della modifica di cui alla legge 116/2014, non si applicano alla Nutria. Il PFR prende atto delle problematiche gestionali, ma non è lo strumento idoneo ad individuare possibili azioni di contenimento	
2.8	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<b>Mufone:</b> la gestione venatoria, essendo specie alloctona, non deve essere assoggettata alle "Indicazioni generali per la pianificazione del prelievo degli ungulati" di cui al par. 14.7.2	Meccanismi di riduzione del piano di abbattimento basati sulla valutazione dei risultati conseguiti nella precedente annata venatoria, possono comportare l'applicazione di percentuali di prelievo inferiori all'IUA della specie, quindi favorirne di fatto l'incremento, in contrasto con il principio generale che prevede il contenimento numerico della specie	Modifiche cap. 14 PFR (PVD)
2.9	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<b>Zone cinofile:</b> fornire elementi per la valutazione di incidenza	La VINCA verrà integrata, analizzando l'attività svolta dalle due Zone cinofile che interessano aree Natura 2000	Integrazioni cap. 5 VINCA
2.10	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<b>Grandi carnivori:</b> indicare le strategie regionali di gestione e di mitigazione degli impatti	Il PFR verrà integrato, con le indicazioni delle strategie regionali di gestione e di mitigazione degli impatti da grandi carnivori	Integrazioni cap. 7 PRF (Mammiferi)
2.11	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<b>Lince:</b> valutare gli esiti del programma di ripopolamento a livello regionale e le prospettive future	Il PFR verrà integrato, con la valutazione degli esiti del programma di ripopolamento a livello regionale e le prospettive future per la Lince	Integrazioni cap. 7 PRF (Mammiferi)



2.12	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<p><b>Calendario venatorio:</b> uniformare l'apertura della caccia al 1° ottobre in ZPS umide per Codone, Marzaiola, Mestolone, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Porciglione, Beccacino, Moriglione, Folaga, Gallinella d'acqua, Beccaccia, Frullino, Pavoncella (Recepimento DM 17 ottobre 2017)</p>	<p>Il PFR, proprio in considerazione della propria durata, che è quinquennale, non risulta lo strumento più idoneo a contenere indicazioni afferenti i calendari venatori, con particolare riferimento alle specie indicate nelle direttiva comunitaria 2009/147/CE per le quali, a fronte di determinate situazioni, possono presentarsi esigenze di modifica immediata. Lo strumento che può essere utilizzato per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie, è dato dall'adozione di provvedimenti ad hoc, che sospendono o limitano l'esercizio venatorio. Infine si ritiene che lo strumento gestionale da applicare all'interno delle aree N2000 sia il Piano di gestione ovvero le Misure di conservazione sito-specifiche (ad es. il Pdg della ZSC/ZPS Laguna di Marano e Grado, in fase avvio della procedura di VAS propedeutica all'adozione, già prevede di uniformare l'apertura della caccia al 1° ottobre per le specie oggetto dell'osservazione)</p>
2.13	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<p>Modificare il <b>calendario venatorio</b> come da documento comunitario "<i>Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC</i>" per: Tordo Bottaccio, Cesena, Beccaccia</p>	<p>Il PFR, proprio in considerazione della propria durata, che è quinquennale, non risulta lo strumento più idoneo a contenere indicazioni afferenti i calendari venatori, con particolare riferimento alle specie indicate nelle direttiva comunitaria 2009/147/CE per le quali, a fronte di determinate situazioni, possono presentarsi esigenze di modifica immediata. Lo strumento che può essere utilizzato per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie, è dato dall'adozione di provvedimenti ad hoc, che sospendono o limitano l'esercizio venatorio. Infine si ritiene che lo strumento gestionale da applicare all'interno delle aree N2000 sia il Piano di gestione ovvero le Misure di conservazione sito-specifiche</p>

2.14	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<p><b>Tortora selvatica:</b> limitare nr. giornate caccia a tre nel mese di settembre e fissare un caniere giornaliero/stagionale di 5/20 capi (Recepimento indicazioni ISPRA)</p>	<p>Il PFR, proprio in considerazione della propria durata, che è quinquennale, non risulta lo strumento più idoneo a contenere indicazioni afferenti i calendari venatori, con particolare riferimento alle specie indicate nelle direttiva comunitaria 2009/147/CE per le quali, a fronte di determinate situazioni, possono presentarsi esigenze di modifica immediata. Lo strumento che può essere utilizzato per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie, è dato dall'adozione di provvedimenti ad hoc, che sospendono o limitano l'esercizio venatorio. Si precisa inoltre il nr. limitato di capi abbattuti in regione, pari a circa 200 capi/anno. Infine si ritiene che lo strumento gestionale da applicare all'interno delle aree N2000 sia il Piano di gestione ovvero le Misure di conservazione sito-specifiche</p>	
2.15	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<p><b>Coturnice:</b> escludere dalle specie cacciabili</p>	<p>Il PFR, proprio in considerazione della propria durata, che è quinquennale, non risulta lo strumento più idoneo a contenere indicazioni afferenti i calendari venatori, con particolare riferimento alle specie indicate nelle direttiva comunitaria 2009/147/CE per le quali, a fronte di determinate situazioni, possono presentarsi esigenze di modifica immediata. Lo strumento che può essere utilizzato per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie, è dato dall'adozione di provvedimenti ad hoc, che sospendono o limitano l'esercizio venatorio. La Coturnice, nello specifico, è oggetto di monitoraggi periodici e standardizzati da parte degli uffici regionali, sulla base dei quali vengono adottati provvedimenti ad hoc. Infine si ritiene che lo strumento gestionale da applicare all'interno delle aree N2000 sia il Piano di gestione ovvero le Misure di conservazione sito-specifiche</p>	

2.16	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<b>Allodola:</b> posticipare l'apertura della caccia al mese di ottobre e limitare il cerniere giornaliero/stagionale a 10/50 capi	Il PFR, proprio in considerazione della propria durata, che è quinquennale, non risulta lo strumento più idoneo a contenere indicazioni afferenti i calendari venatori, con particolare riferimento alle specie indicate nelle direttiva comunitaria 2009/147/CE per le quali, a fronte di determinate situazioni, possono presentarsi esigenze di modifica immediata. Lo strumento che può essere utilizzato per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie, è dato dall'adozione di provvedimenti ad hoc, che sospendono o limitano l'esercizio venatorio. Infine si ritiene che lo strumento gestionale da applicare all'interno delle aree N2000 sia il Piano di gestione ovvero le Misure di conservazione sito-specifiche	
2.17	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<b>Fagiano comune:</b> interrompere/limitare la caccia negli Istituti che eseguono ripopolamenti	I PVD valuteranno lo status delle popolazioni e i piani di immissione, in base a tali informazioni si potranno prevedere misure gestionali idonee	Integrazioni cap. 14 PFR (PVD)
2.18	6706	42076	Servizio tutela paesaggio e biodiversità	<b>Fagiano comune:</b> prevedere la riduzione progressiva delle immissioni pronta caccia (10% annuo)	Il PFR verrà modificato, prevedendo che, al di fuori delle Zone Cinofile e delle Aziende agri-turistico-venatorie, le immissioni in stagione venatoria dovranno annualmente diminuire in modo progressivo in ragione del 10% rispetto al nr. complessivo di individui immessi durante la stagione venatoria precedente	Modifiche cap. 10 PFR (Pronta caccia)
3.1	19958	13/03/2015	ARPA	Descrivere l'iter seguito per l'elaborazione del PFR (a partire dalla DGR 1264/2008)	Il RA verrà integrato con l'iter seguito per l'elaborazione del PFR	Integrazioni cap. 2 RA (Illustrazione contenuti PFR)
3.2	19958	13/03/2015	ARPA	Descrivere quanto già svolto in regione in materia di pianificazione venatoria (es. atti di indirizzo, DGR individuazione Istituti di gestione, decreti assessorili...)	Il RA verrà integrato con la descrizione di quanto già svolto in regione in materia di pianificazione venatoria	Integrazioni cap. 2 RA (Illustrazione contenuti PFR)
3.3	19958	13/03/2015	ARPA	<b>Rapporto ambientale:</b> indicare la normativa che prevede la redazione del PFR	La normativa che prevede la redazione del PFR (art. 10 della Legge n. 157/1992) è già citata al cap. 2 del RA	Già presente al cap. 2 RA
3.4	19958	13/03/2015	ARPA	<b>Rapporto ambientale:</b> indicare l'esito della fase di scoping, con la sintesi delle osservazioni e relativo riscontro	Il RA verrà integrato con l'esito della fase di scoping	Integrazioni cap. 1 RA
3.5	19958	13/03/2015	ARPA	<b>Rapporto ambientale:</b> illustrare il metodo di integrazione tra le attività di pianificazione e quelle di valutazione ambientale	Lo schema del processo di VAS è illustrato al cap. 1 del RA	Già presente al cap. 1 RA
3.6	19958	13/03/2015	ARPA	<b>Rapporto ambientale/VINCA:</b> identificare chiaramente le azioni di piano e la loro relazione con obiettivi generali e specifici; le azioni devono essere coerenti tra le varie parti dei documenti (tabelle cap. 5 "Impatti" RA-tabelle cap. 6 "Monitoraggio" RA-tabelle cap. 5 "Interferenze" VINCA)	RA e VINCA verranno modificati/integrati, individuando chiaramente le azioni di piano e verificando la coerenza tra le varie parti del documento	Modifiche/Integrazioni cap. 5 RA e cap. 5 VINCA
3.7	19958	13/03/2015	ARPA	<b>Rapporto ambientale/VINCA:</b> valutare i potenziali effetti delle azioni "provvedimenti di deroga" e "prelievo di selezione degli ungulati al di fuori di periodi e orari della Legge n. 157/1992" e predisporre specifici indicatori di monitoraggio	RA e VINCA verranno modificati/integrati, valutando l'azione "provvedimenti di deroga art. 9 Dir. Uccelli" e l'azione "controllo fauna" e predisponendo specifici indicatori di monitoraggio	Modifiche/Integrazioni cap. 5 RA e cap. 5 VINCA
3.8	19958	13/03/2015	ARPA	<b>Rapporto ambientale/VINCA:</b> valutare i potenziali effetti delle azioni "esercizio dell'attività venatoria" (tipo di caccia, intensità, frequenza, durata, specie interessate), "abbattimento furtuito di specie tutelate e rischi di confusione con specie simili" e "restrizioni al calendario venatorio" (del tipo Decreto n. 13/O/2014)	RA e VINCA verranno modificati/integrati, con la valutazione delle seguenti azioni relative all'esercizio dell'attività venatoria: "caccia agli acquatici migratori", "caccia tradizionale agli ungulati", "caccia tradizionale ai galliformi alpini"	Modifiche/Integrazioni cap. 5 RA e cap. 5 VINCA

3.9	19958	13/03/2015	ARPA	Chiarire le basi conoscitive e il metodo di calcolo utilizzato per il calcolo della <b>consistenza obiettivo</b>	I valori della NO ad oggi disponibili derivano direttamente da quelli di capacità faunistica (K) che sono stati calcolati per il progetto di Piano faunistico regionale del 2008. La NO è generalmente individuata in valori pari alla metà della K o comunque intermedi tra questi e la K stessa. K, ovvero il numero massimo di individui di una popolazione animale che un territorio può sostenere su periodi lunghi, è stata calcolata mediante l'applicazione di valori di densità specie-specifiche per le diverse tipologie ambientali del territorio regionale, integrati da coefficienti legati alla quota, alla pendenza e all'esposizione. Il risultato così ottenuto è stato ulteriormente affinato introducendo nel calcolo dei fattori di correzione	
3.10	19958	13/03/2015	ARPA	Chiarire le motivazioni che hanno portato all'assegnazione di un valore di <b>consistenza obiettivo</b> anche dove la specie non risulta presente nel censimento 2013 (es. camoscio ad Attimis e Cividale)	La NO deriva da un calcolo come sopra illustrato indipendentemente dai censimenti presentati dalla Riserve di caccia	
3.11	19958	13/03/2015	ARPA	Chiarire le modalità con cui vengono combinati i 4 indicatori utilizzati per la definizione degli <b>obiettivi gestionali</b>	I quattro indicatori vengono confrontati tra di loro tenendo a riferimento la NO, valore al quale dovrebbero tendere le popolazioni presenti sul territorio. Nei casi in cui la NO sia stata raggiunta, l'obiettivo è il mantenimento dello status quo per le specie non impattanti, la diminuzione nel caso del Cinghiale	
3.12	19958	13/03/2015	ARPA	Chiarire le motivazione che hanno portato a consentire abbattimenti anche in Rdc/DV dove i valori previsti per il censimento 2019 risultano ampiamente sotto la <b>consistenza obiettivo</b> (es. camoscio nei Distretti della Carnia e Valli del Natisone)	La NO non è il limite minimo al di sotto del quale non si può esercitare l'attività venatoria. Il prelievo può iniziare con consistenze più basse, purchè vi siano popolazioni di un numero sufficiente di individui. Applicando percentuali di prelievo limitate si consente alla popolazione di crescere ugualmente fino ai livelli di NO	
3.16	19958	13/03/2015	ARPA	Chiarire la metodologia utilizzata per la determinazione della stima del valore di <b>censimento al 2019</b> , il grado di incertezza della previsione e predisporre un grafico illustrante l'andamento della popolazione negli anni con sovrapposta la linea di tendenza al 2019 e il relativo coefficiente di correlazione (i trend di abbattimenti e censimenti al 2019 dovrebbero contenere una proiezione su base annuale)	Nei casi in cui ci si trovi al di sotto di NO, il valore di censimento 2019 è stato calcolato applicando una percentuale di accrescimento compatibile con la biologia della specie, tenendo conto della percentuale di prelievo applicata. Nei casi al di sopra di NO si sono mantenuti i censimenti attuali, e nel caso di specie impattanti si è ipotizzata una diminuzione annua del 15%	

3.13	19958	13/03/2015	ARPA	Chiarire i criteri utilizzati per la determinazione del <b>nr. massimo di cacciatori</b> , le modalità previste per la riduzione del nr. di cacciatori, l'orizzonte temporale di raggiungimento dell'obiettivo proposto nel PFR	Il criterio alla base della determinazione del nr. max di cacciatori per Riserva (di cui all'allegato 3 del PFR) consiste nella "riduzione della pressione venatoria", anche come conseguenza dell'individuazione degli Istituti di produzione della fauna e delle aree N2000 (aree precluse all'attività venatoria); inoltre il nr. max di cacciatori è il risultato della concertazione avvenuta con gli Istituti di gestione venatoria. Si precisa che tali valori potranno essere modificati solo in rapporto a variazioni del TASP della Riserva (in diminuzione o aumento) in misura superiore al 5% (art. 3 DPRReg. 339/2009) e che rispetto al 2009 il nr. di soci ammissibili è diminuito di circa il 30%	Integrazioni cap. 9 PFR (nr. cacciatori)
3.14	19958	13/03/2015	ARPA	Chiarire come viene garantita la conservazione delle <b>specie migratrici</b> , considerato che non vengono stabiliti dei valori di abbattimento massimi	La conservazione degli uccelli migratori viene garantita con una riduzione della pressione venatoria, attraverso l'adozione di alcune misure previste dal redigendo Piano di gestione della ZSC/ZPS Laguna di Marano e Grado. Inoltre la legge regionale (LR 24/1996) prevede un nr. massimo di capi che possono essere abbattuti per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica migratoria da parte di un cacciatore distinguendo tra anseriformi, caradriformi, beccacce e colombacci	Modifiche cap. 6 PFR (Uccelli) con l'inserimento di alcune misure previste dalla bozza di Piano di gestione della laguna di Marano e Grado
3.15	19958	13/03/2015	ARPA	Chiarire i criteri ecologici sulla base dei quali sono state istituite le <b>Zone di rimozione</b>	Il PFR verrà integrato, esplicitando i criteri utilizzati per definire le zone di rimozione di Cinghiale e Cervo	Integrazioni cap. 7 PRF (Mammiferi)
3.17	19958	13/03/2015	ARPA	Chiarire come e quando i <b>Programmi di conservazione</b> per Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte verranno redatti	I programmi di conservazione dei galliformi alpini potranno essere valutati all'interno della redazione dei PVD; in attesa della loro stesura l'attività venatoria è soggetta a limitazioni individuate al cap. 14 (PVD) a garanzia della conservazione delle specie	Integrazioni cap. 6 PFR (Uccelli)
3.18	19958	13/03/2015	ARPA	Considerare tra le alternative del Piano la sospensione del prelievo di <b>Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte</b> , considerato che non è stato ancora stimato il loro successo riproduttivo	La stima del successo riproduttivo è un'operazione che deve essere fatta annualmente nel periodo agosto/settembre. A seguito dei risultati ottenuti ogni anno tramite provvedimento ad hoc si adottano le misure gestionali del caso (sospensione del prelievo, limitazione del periodo e limitazione delle giornate di caccia)	
3.19	19958	13/03/2015	ARPA	Redigere le <b>Carte della capacità faunistica e della vocazione faunistica</b> del territorio per singola specie	Le "Carte della capacità faunistica e della vocazione faunistica del territorio regionale" sono state realizzate, nella versione PFR/2008, sulla base di uno specifico uso del suolo faunistico al quale sono stati attribuiti parametri di densità media, specie- specifici. Sulla base di complesse elaborazioni sono state determinate per singole specie: Capacità faunistica portante, Massima potenzialità sostenibile (MPS) e la Consistenza obiettivo (NO). La NO che si propone nel PFR in esame risulta strettamente connessa a detti parametri	
3.20	19958	13/03/2015	ARPA	Stabilire dei criteri per l'effettuazione di <b>censimenti</b> : ettari minimi delle aree da censire per ogni specie al fine di ottenere un dato significativo, le unità di rilevamento e le modalità di eventuali interpolazioni dei dati raccolti	Le tecniche di monitoraggio per specie sono indicate ai cap. 6 e 7 del PFR	Già presente ai cap. 6 e 7 PFR

3.21	19958	13/03/2015	ARPA	Riportare nella premessa del <b>Cap. 14 "PVD"</b> il DM 17 ottobre 2007, la LR 7/2008 e quanto riportato in MCS e Piani di gestione N2000	Le disposizioni in materia di caccia da applicarsi in SIC, ZSC e ZPS della Regione sono già indicate esaustivamente al cap. 5 del PFR e 4 della VINCA	Si specificano nella premessa del cap. 14 del PFR le normative nazionali e regionali in materia N2000, rimandando al cap. 5 per i dettagli
3.22	19958	13/03/2015	ARPA	Rapporto ambientale: effettuare l' <b>analisi di coerenza interna</b>	Il RA verrà integrato con l'analisi di coerenza interna	Aggiungere capitolo RA "Analisi della coerenza interna"
3.23	19958	13/03/2015	ARPA	Rapporto ambientale: effettuare l' <b>analisi di coerenza esterna</b> tra tutti gli 11 obiettivi di Piano e gli obiettivi pertinenti contenuti in altri documenti programmatici	Al cap. 4 del RA è già stata analizzata la coerenza tra gli obiettivi del PFR (individuati dalla normativa regionale) con quelli della Programmazione e Pianificazione selezionati in quanto ritenuti pertinenti all'ambito di interesse del PFR	Già presente ai cap. 4 RA
3.25	19958	13/03/2015	ARPA	Rapporto ambientale: integrare il Cap. 4.2 "Compatibilità del PFR con gli obiettivi di protezione ambientale" con la <b>Strategia nazionale per la biodiversità 2010</b>	Il RA verrà integrato con la Strategia nazionale della biodiversità	Integrazioni Cap. 4 RA
3.26	19958	13/03/2015	ARPA	Rapporto ambientale: nella trattazione esplicativa dei contenuti delle tabelle delle azioni del Cap. 5, appare l'azione "Regolamentazione utilizzo di munizionamento a pallini di piombo" non precedentemente citata nel RA	L'azione "Utilizzo di munizionamento contenente piombo" verrà inserita tra quelle oggetto di valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente	Integrazioni cap. 5 del RA
3.27	19958	13/03/2015	ARPA	Rapporto ambientale: le <b>alternative di piano</b> non possono limitarsi alla sola scelta tra fare o non fare il piano, ma devono riguardare le possibili diverse configurazioni dello stesso relativamente a: tipologie di azioni, localizzazione, modalità di attuazione e gestione ecc.	Il processo partecipativo di elaborazione PFR ha in qualche modo permesso di valutare diversi scenari e alternative possibili step by step arrivando a presentare una versione di Piano già calibrata per apportare le minori incidenze possibili e la maggior condivisione. L'analisi matriciale tra la proposta di Piano e l'alternativa zero ha evidenziato quest'ultima possa tradursi in un minor livello di tutela per il comparto faunistico e ambientale.	Integrazioni cap. 5 del RA
3.28	19958	13/03/2015	ARPA	Rapporto ambientale: le <b>alternative di piano</b> devono essere descritte e valutate in modo comparabile; devono essere descritte le motivazioni della scelta delle alternative individuate, indicando come è stata fatta la valutazione	Il processo partecipativo di elaborazione PFR ha in qualche modo permesso di valutare diversi scenari e alternative possibili step by step arrivando a presentare una versione di Piano già calibrata per apportare le minori incidenze possibili e la maggior condivisione. L'analisi matriciale tra la proposta di Piano e l'alternativa zero ha evidenziato quest'ultima possa tradursi in un minor livello di tutela per il comparto faunistico e ambientale.	Integrazioni cap. 5 del RA
3.29	19958	13/03/2015	ARPA	Rapporto ambientale: rivedere lo <b>schema di monitoraggio</b> in base alle nuove azioni individuate	Lo schema di monitoraggio verrà rivisto in base alle nuove azioni individuate	Modifiche cap. 6 RA
3.30	19958	13/03/2015	ARPA	Rapporto ambientale: nello <b>schema di monitoraggio</b> , l'indicatore "Consistenza numerica dei siti di nidificazione di rilevanza regionale e nazionale" non appare correlato all'azione "Identificazione TASP"	Il RA verrà modificato, eliminando l'indicatore "Consistenza numerica dei siti di nidificazione di rilevanza regionale e nazionale" in quanto non correlato con l'azione relativa al TASP	Modifiche cap. 6 RA
3.31	19958	13/03/2015	ARPA	Rapporto ambientale: nello <b>schema di monitoraggio</b> , indicare la metodologia utilizzata per la valutazione e l'unità di misura degli indicatori "Status delle popolazioni di specie di interesse naturalistico minacciate" e "Status specie interesse venatorio"	Il RA verrà modificato, eliminando gli indicatori "Status delle popolazioni di specie di interesse naturalistico minacciate" e "Status specie interesse venatorio" in quanto troppo generici	Modifiche cap. 6 RA
3.32	19958	13/03/2015	ARPA	Rapporto ambientale: nello <b>schema di monitoraggio</b> , l'indicatore "Numero di specie fauna autoctona presenti su territorio regionale" non risulta sensibile alle azioni di piano; inserire l'indicatore "numero di individui per ogni specie presente"	Il RA verrà modificato, eliminando l'indicatore "Numero di specie fauna autoctona presenti su territorio regionale" e inserendo l'indicatore "Numero di individui censiti per specie stanziale cacciabile"	Modifiche cap. 6 RA

3.33	19958	13/03/2015	ARPA	Rapporto ambientale: nello <b>schema di monitoraggio</b> , inserire i seguenti indicatori da popolare annualmente per ciascuna unità di gestione venatoria "Numero di individui per ogni specie rilevati dai censimenti e scostamento rispetto al valore atteso", "Variazione del grado di scostamento tra la consistenza obiettivo e i valori di censimento reali", "Dati di abbattimento per singola specie, e scostamento dal valore atteso, per le sole specie per le quali esso è stato stimato", " Riduzione del numero di cacciatori rispetto al programmato", "Valutazione del grado di successo riproduttivo dei galliformi", "Quantitativo (espresso in peso e in % di metalli) del munizionamento venduto, suddiviso per tipologie, fornito dai rivenditori regionali"	Il RA verrà modificato, inserendo nello schema di monitoraggio gli indicatori suggeriti, fatta eccezione per "Quantitativo (espresso in peso e in % di metalli) del munizionamento venduto, suddiviso per tipologie, fornito dai rivenditori regionali" in quanto non facilmente popolabile	Modifiche cap. 6 RA
3.34	19958	13/03/2015	ARPA	Quanto riportato nei documenti di Piano, relativamente ad azioni, misure, criteri, regolamentazioni, monitoraggi, venga reso cogente predisponendo un apposito <b>Regolamento o Norme Tecniche di Attuazione</b>	Con apposito provvedimento sono individuati gli indirizzi generali ed i criteri uniformi per la fruizione venatoria	
3.35	19958	13/03/2015	ARPA	<b>Valutazione di incidenza:</b> conformarsi a "Contenuti per lo Studio di incidenza di un PIANO / PROGETTO / INTERVENTO" di cui alla DGR 1323/2014	Lo studio di incidenza del PFR possiede gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario ed indica le mitigazioni ed il piano di monitoraggio in conformità con le indicazioni tecnico-operative individuate dalla DGR 1323/2014	
3.36	19958	13/03/2015	ARPA	Quanto riportato nel Rapporto ambientale a pag. 217, ovvero "Il Piano Faunistico Regionale recepisce le misure di conservazione generali vigenti nelle ZPS di cui all'articolo 3 della L.R. 14/2007, da applicarsi nelle ZSC che ricadono anche all'interno di ZPS, in particolare per lo svolgimento e la pianificazione dell'attività venatoria e delle pratiche ad essa connesse" venga inserito e reso cogente all'interno delle Norme di Attuazione sopra citate	Le misure di conservazione generali di cui all'art. 3 della LR 14/2007 sono già cogenti (vedi anche Sanzioni di cui all'art. 13 della medesima legge)	

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO